

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) Sono inserite le seguenti voci: 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:

«3.5.6. Veicolo attrezzato con un'innovazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e del regolamento di esecuzione(UE) n. 725/2011 della Commissione (**): sì/no ⁽¹⁾

3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (se del caso):

3.5.6.2. Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no ⁽¹⁾

3.5.6.3. Dati sulle emissioni relative all'utilizzo di innovazioni ecocompatibili (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova) ^(w1)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile ^(w2)	Codice dell'innovazione ecocompatibile ^(w3)	1. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO ₂ del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 ^(w4)	4. Emissioni di CO ₂ del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di CO ₂ [(1 - 2) - (3 - 4)]*5
xxxx/201x							
Totale delle riduzioni di emissioni di CO₂ (g/km) ^(w5)							

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag 1.
 (**) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19. »;

b) Sono aggiunte le seguenti note esplicative:

- «^(w) Innovazioni ecocompatibili.
- ^(w1) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.
- ^(w2) Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
- ^(w3) Attribuito nella decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
- ^(w4) Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
- ^(w5) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO₂ di ogni singola innovazione ecocompatibile.»;

2) L'allegato IX è così modificato:

a) Le seguenti voci 3, 3.1 e 3.2 sono inserite nella voce 49 della parte I, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria M₁ (veicoli completi e completati) — del modello di certificato di conformità CE:

«3. Veicolo attrezzato con innovazione/i ecocompatibile/i: sì/no ⁽¹⁾

3.1. Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i ^(P1):

3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO₂ dovute alla/e innovazione/i ecocompatibile/i ^(P2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova): »;

b) Nelle «Note esplicative relative all'allegato IX» sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«^(P) Innovazioni ecocompatibili.

^(P1) Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

- codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII,
- codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

(Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)

^(P2) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO₂ di ogni singola innovazione ecocompatibile.»
